



VERBALE GRUPPO NETWORK

GRUPPO NETWORK	
Data	Martedì 17 aprile 2012
Ordine del giorno	<p>I PARTE</p> <p>1) esame bozza manuale adempimenti RI "informazioni di carattere generale " ed individuazione dei gruppi di lavoro per la predisposizione delle schede ed il relativo aggiornamento;</p> <p>2) varie ed eventuali</p> <p>II PARTE</p> <p>1) addestramento all'utilizzo del nuovo applicativo per l'elaborazione del manuale adempimenti registro imprese versione 2012.</p>
Presenti	CCIAA Bologna CCIAA Forlì-Cesena CCIAA Ravenna CCIAA Ferrara CCIAA Modena CCIAA Parma CCIAA Piacenza

	CCIAA Reggio-Emilia CCIAA Rimini
Assenti	/
Andamento dei lavori e posizioni emerse	<p>I PARTE</p> <p>1) Si inizia con l'esame del nuovo manuale degli adempimenti registro imprese della Regione Emilia Romagna.</p> <p>Viene illustrato il primo capitolo del documento.</p> <p>Dopo ampia discussione, si approvano alcune modifiche alla bozza predisposta che vengono direttamente trascritte sulla piattaforma informatica condivisa.</p> <p>Nell'apposita area informatica all'uopo predisposta all'interno del sito di Unioncamere regionale sono già state inserite dalla CCIAA di Ferrara le schede relative ai singoli adempimenti pubblicitari riferiti alle società. Ogni Camera quindi procederà alla consultazione e all'esame di tutto il materiale disponibile. Eventuali osservazioni/richieste di integrazione verranno comunicate via mail prima della prossima riunione del network che viene fissata il giorno 6 giugno dalle ore 10.00 alle ore 17.00. In tale sede avverrà la discussione e l'approvazione del documento.</p> <p>Successivamente saranno anche individuate le competenze tra le singole Camere per provvedere alla manutenzione/aggiornamento dei singoli argomenti.</p> <p>2) Varie ed eventuali.</p> <p>a) Viene proposto in primis di trattare l'argomento della mancata iscrizione dell'indirizzo PEC da parte delle società.</p> <p>L'art. 37 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modifiche dalla legge n. 35 del 4 aprile 2012 ha previsto che <i>"L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata."</i></p> <p>Si decide pertanto che le imprese in forma societaria costituite prima del 29 novembre 2008, e che non si trovino nello stato di fallimento (Parere MISE 24/11/2011 a CCIAA Terni), che non hanno ancora comunicato l'indirizzo PEC al Registro imprese si vedranno sospendere le domande di iscrizione al</p>

Registro imprese.

In merito all'applicazione delle sanzioni amministrative si ritiene opportuno attendere un pronunciamento in tal senso a livello nazionale per garantire una uniformità di comportamento.

Dall'esame della norma, nonché tenuto conto della ratio della medesima, sembrerebbero escluse dall'applicazione delle predette disposizioni le seguenti pratiche:

- deposito dei bilanci
- cancellazioni

Da approfondire ulteriormente la possibilità di escludere anche le denunce REA e gli atti per i quali il soggetto obbligato è il notaio.

b) I lavori proseguono nel pomeriggio mentre gli addetti del registro delle imprese che cureranno l'alimentazione dei dati nell'applicativo informatico effettuano l'attività di addestramento condotta dalla Camera di Commercio di Ferrara.

I colleghi presenti (Camere di Commercio di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Reggio Emilia, Rimini, Piacenza) propongono di iniziare a trattare i seguenti argomenti:

1b) applicazione circolare MISE marzo 2012 per passaggio Legge n. 46/90- DM n. 37/2008;

2b) prime indicazioni operative per applicazione decreti attuativi D.Lgs. n. 59/2010.

1b) La Circolare ministeriale di marzo 2012 prevede il riconoscimento dei requisiti ai soggetti abilitati ai sensi della Legge n. 46/90 ancora attivi ed iscritti nel registro delle imprese anche ai fini del DM n. 37/2008, previa presentazione di apposita SCIA in casi particolari laddove sia necessario acquisire ulteriori elementi informativi ovvero chiarimenti. Viene lasciata in tal senso discrezionalità alle singole Camere di Commercio. Si tratta in ogni caso di un adempimento di regolarizzazione/adequamento e non di una istanza di abilitazione.

Posto che le Camere di Commercio sono tenute a verificare anche in termini dinamici il possesso dei requisiti di legge posseduti dalle imprese che svolgono attività di impiantistica, in alcuni casi può rendersi necessario effettuare alcune attività istruttorie anche in sede di adeguamento (ad esempio verifica di incompatibilità del Rt preposto; verifica di alcuni dati anagrafici dell'RT, ecc.).

Si è riscontrato, inoltre, che a volte anche il campo

dell'attività è troppo generico (es"idraulico", elettricista"), oppure che in visura non sono presenti i dati del RT.

Tutte queste casistiche rendono complessa una trasposizione automatica dei dati: tuttavia il 24 p.v. i Conservatori di Forlì-Cesena e di Ravenna incontreranno Unioncamere ed Infocamere per verificare la possibilità di trovare una soluzione operativa informatica che limiti al massimo gli interventi di tipo manuale. La CCIAA di Forlì-Cesena propone di richiedere, nelle more dell'aggiornamento degli archivi camerali, l'inserimento di un protocollo d'ufficio con cui sia dia una informazione del tipo: " *ai sensi della Circolare MISE n. 68402/2012 le imprese attive con medesimo responsabile tecnico dal 27 marzo 2008 in possesso dei requisiti di cui alla Legge n. 46/90 sono abilitate per le lettere – e sub-categorie – dell'art. 1 del D.M. n. 37/08 corrispondenti alla descrizione delle attività denunciate al registro delle imprese*".

Per l'adeguamento, laddove non sia possibile una trasposizione completamente automatizzata, si concorda nel richiedere un modello (I2 –S5) con allegato un semplice modulo di dichiarazione del possesso dei requisiti. La pratica non sconterà bolli, diritti o TCG. Tale modello unico verrà predisposto dalla Camera di Commercio di Forlì-Cesena. La stessa curerà altresì la redazione delle istruzioni operative per effettuare la predetta regolarizzazione. I presenti quindi predispongono la tabella di equivalenza Legge n. 46/90 – DM n. 37/2008, come da documento allegato al presente verbale (**Allegato A**).

Si dà atto, infine, della richiesta avanzata dalla direzione regionale di CNA di fissare un incontro sul tema coi Conservatori della regione. I presenti danno massima disponibilità in tal senso, impegnandosi a fissare una data successivamente alla suddetta riunione tecnica che si terrà il 24 aprile.

2b) Si avvia quindi la trattazione del tema dell'attuazione dei 4 decreti emanati ai sensi del D.Lgs. n. 59/2010.

Si analizza in particolare il decreto che disciplina l'iscrizione nel RI e nel REA dei soggetti che svolgono all'attività di mediatore.

Si pone innanzi tutto la questione della determinazione dei diritti di segreteria (la pratica non sconta bolli in quanto l'iscrizione dei dati relativi alla società ed ai soggetti abilitati avviene nella sezione REA dell'impresa; i soggetti che non svolgono l'attività

e che richiedono l'abilitazione sono iscritti nel rea): il MISE dovrebbe aggiornare a breve il decreto dei diritti di segreteria per tenere conto delle nuove fattispecie iscrivibili. Dovrebbe essere prevista la stessa maggiorazione oggi indicata per le 4 leggi di settore. Si ritiene, in analogia a quanto avviene per le leggi di settore, che la maggiorazione sia unica, anche in caso di richiesta di abilitazione da parti di più soggetti in forma contestuale, all'atto della presentazione della SCIA.

Il rilascio del tesserino, dovuto ad ogni soggetto iscritto nel registro delle imprese e che svolge effettivamente l'attività di mediazione, sconterà un diritto pari a € 25, più n. 2 bolli (€14,62), uno da applicare sul modello della domanda ed uno sul tesserino (quest'ultimo va assolto in modo virtuale, quindi occorre fare una verifica per una eventuale estensione dell'autorizzazione con l'Agenzia delle Entrate).

Sempre per quanto attiene al tesserino, la norma non prevede che la richiesta debba avvenire in modalità telematica. Dovrebbe trattarsi di documento di riconoscimento, e quindi si ritiene che l'interessato debba recarsi personalmente presso lo sportello fisico camerale, munito di due foto formato tessera, in analogia a quanto avviene oggi per il rilascio delle carte cronotachigrafiche.

InfoCamere ha riferito in sede di comitato normativo che l'attrezzatura necessaria per l'emissione delle tessere di riconoscimento ha un costo che si aggira attorno a € 1.400 oltre l'IVA. Per uniformità, si propone di verificare la possibilità di acquisire tutti lo stesso dispositivo, eventualmente anche in condivisione tra Camere.

Più delicata risulta la questione dell'applicazione della TCG: essa è dovuta a seguito dell'iscrizione nel RI/REA (come una volta per l'iscrizione nel ruolo), fatto che abilita all'esercizio della professione le persone fisiche e le società in possesso dei requisiti di legge. L'art. 22 della Tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972 n. 641 lascia quindi presupporre che la TCG debba essere corrisposta secondo le seguenti modalità:

- prima iscrizione nel RI e presentazione SCIA: pagamento TCG per società e per tutti i soggetti che richiedono il riconoscimento dei requisiti;
- aggiunta di soggetto mediatore nella posizione di società iscritta: TCG;
- cessazione attività di soggetto iscritto nel RI e passaggio nel REA: no TCG;

- richiesta di riconoscimento requisiti da parte di soggetto che non ha mai esercitato l'attività e di iscrizione nel REA: sì TCG
- richiesta di iscrizione nel RI di soggetto già abilitato: no TCG;
- richiesta di adeguamento requisiti di soggetto già iscritto nel ruolo soppresso: no TCG.

Data la delicatezza della materia, peraltro di competenza dell'Amministrazione finanziaria, le Camere di Commercio presenti ai lavori ritengono opportuno richiedere apposito parere alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate: conseguentemente le predette convengono di predisporre ed inoltrare, per il tramite della CCIAA di Forlì-Cesena che agirà anche in nome delle predette Camere, apposito quesito in tal senso.

Nel frattempo le suddette Camere ritengono di allinearsi alle indicazioni sopra riportate.

Conclusivamente si analizza la modulistica allegata al decreto ed in particolare la sezione dedicata all'adeguamento dei requisiti: in essa non viene richiesta alcuna dichiarazione in merito alla permanenza del possesso dei requisiti di legge ed all'avvenuta stipula di un contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 3 comma 5-bis della Legge n. 39/1989. Si propone quindi di richiedere all'utenza di inserire nel quadro note della modulistica ministeriale (I2 o S5) la seguente dicitura: "*IL sottoscritto dichiara ex art. 47 del D.P.R. n. 445/00 che la società e tutti i soggetti indicati nella sezione Aggiornamento Posizione sono in possesso dei requisiti di cui alla L.n. 39/1989 e risultano coperti da polizza n. del.. rilasciata da.....*".

Non si ritiene opportuno richiedere alcuna documentazione allegata (copia della polizza).

Le singole Camere, una volta acquisite le predette denunce, effettueranno dei controlli a campione della permanenza del possesso dei requisiti secondo le modalità che definiranno con propri atti di organizzazione interna.

La Camera di Commercio di Ferrara si offre di predisporre una guida operativa per la presentazione delle pratiche nonché il modello per la richiesta della tessera di riconoscimento da parte dei soggetti interessati a partire dal 12 maggio p.v..

Viene richiesto alle Camere di Commercio della regione che già provvedevano alla tenuta del ruolo degli spedizionieri e dei mediatori marittimi di curare la redazione delle analoghe guide per l'esercizio di tali attività.

PARTE II

Dalle Ore 14.00, in parallelo al lavoro del network dei conservatori, hanno inizio i lavori del gruppo intercamerale che dovrà curare l'alimentazione dei dati nel redigendo manuale unico degli adempimenti registro imprese. La Camera di Commercio di Ferrara illustra ai presenti la funzionalità del nuovo applicativo informatico.

I lavori hanno termine alle ore 16.10.

Viene fissata come data prossima per la riunione del network del registro delle imprese il 6 giugno dalle ore 10.00 alle ore 17.00 per la prosecuzione della trattazione degli argomenti previsti nella presente riunione e per la discussione dei documenti prodotti (manuale adempimenti societari, guida per adeguamento al DM n. 37/2008, guida per iscrizione nel RI/REA degli agenti di affari in mediazione).

Orientamenti assunti

ALLEGATO A

TABELLA DI CONVERSIONE DALLA L. 46/90 AL DM 37/08

APPROVATA NETWORK RI 17.04.2012

Lettera L. 46/1990	Lettera DM 37/2008	Conversione
A) impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore	A1) impianti elettrici; A2) impianti di protezione contro le scariche atmosferiche; A3) impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere	Lett. A = A1 A3
A) e B) complete	//	Lett A e B complete = A e B complete
A) e B) limitata ad impianti di protezione da scariche atmosferiche	//	A) e B) limitata ad impianti di protezione da scariche atmosferiche = A completa

<p>B1) impianti radiotelevisivi;</p> <p>B2) impianti elettronici in genere;</p> <p>B3) antenne;</p> <p>B4) impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;</p> <p>B limitata alle antenne, impianti radiotelevisivi e impianti elettronici;</p>	<p>B1) impianti radiotelevisivi</p> <p>B2) impianti elettronici</p> <p>B3) antenne</p>	<p>B completa = B completa + Lett A limitata agli impianti di protezione delle scariche atmosferiche</p> <p>B1 = B1</p> <p>B2 = B2</p> <p>B3 = B3</p> <p>B4 = A2</p> <p>B1 + B2 + B3 = B completa</p>
<p>C1) impianti di riscaldamento</p> <p>C2) impianti di climatizzazione</p>	<p>C1) impianti di riscaldamento</p> <p>C2) impianti di climatizzazione + condizionamento</p> <p>C3) impianti di refrigerazione</p>	<p>C1 = C1</p> <p>C2 = C2</p> <p>C completa = C1 + C2</p>
<p>D) impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore</p>	<p>D) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura e specie</p>	<p>D = D</p>
<p>E) impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore</p>	<p>E) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;</p>	<p>E = E</p>
<p>F) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili</p>	<p>F) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili</p>	<p>F = F</p>
<p>G) (anche se limitata) impianti di protezione antincendio</p>	<p>G) (anche se limitata) impianti di protezione antincendio</p>	<p>G (anche se limitata) = G</p>